



## **CITTA' DI CASTELVETRANO**

Provincia Regionale di Trapani

**SETTORE SERVIZI TECNICI**

**UFFICIO ACQUEDOTTO**

**REGOLAMENTO: per la distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle utenze e dei canoni di pagamento.**

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n° 203 del 6.11.1996,  
decisione del CO.RE.CO. centrale di Palermo n° 444 del 09.01.1997.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/06/1999

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetro dal 02.02.1997 al  
17.02.1997.



IL SINDACO  
( Avv. Giuseppe Bongiorno )

## CAP. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI –

### Art. 1 - Premessa.

Poiché molti edifici sono sprovvisti di contatori o sono forniti di contatori non più efficienti, sono stati previsti due sistemi di pagamento: 1) "abbonamento" 2) lettura a contatore di cui all'art. 26.

il primo sistema è stato previsto solo perché non è possibile, in molti casi, provvedere alla lettura del contatore, come sopra detto ed è da considerarsi transitorio.

Per questo motivo e nell'ottica di installare in tutti gli edifici dei contatori efficienti, operazione che comporterà un impegno finanziario e richiederà, anche, del tempo, si stabilisce che, fino al 31.12.1996, si avrà anche il sistema in "abbonamento". Pertanto dall'1.1.1997 esisterà solo il sistema "lettura a contatore" e tutti gli utenti vi si dovranno adeguare in tempo.

### Art. 2 - Oggetto e scopo del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la distribuzione e la erogazione di acqua potabile agli insediamenti civili, assimilabili a civili, produttivi, artigianali ed industriali. Disciplina, altresì, le procedure e modalità di gestione delle utenze ed i canoni di pagamento.

### Art. 3 - Competenze.

L'applicazione del presente regolamento è demandato al Settore Servizi Tecnici sia per l'aspetto *tecnico* che per la riscossione dei canoni.

Il Direttore del Settore Tecnico provvederà, quando necessario, ad emanare disposizioni di servizio di attuazione delle norme contenute nel *presente* regolamento.

### Art. 4 - Gestione.

Il Comune può gestire direttamente il Servizio di Acquedotto, può darlo in gestione a terzi, o può gestirlo tramite azienda autonoma. Pertanto esso può aderire, con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, a Società per Azioni, a prevalente partecipazione pubblica, costituite ai sensi dell'art. 18 della L. R. 6/3/1986 n. 9 della L.R. 11/12/1991 n. 48.

### Art. 5 - Definizioni.

Per l'applicazione del presente regolamento si danno le definizioni seguenti:

#### **A - Allacciamento alla rete idrica comunale.**

Per allacciamento si intende la derivazione idrica da un punto qualsiasi della condotta comunale all'immobile da servire (presa cieca).

L'allacciamento può essere provvisorio e/o definitivo.

L'allacciamento provvisorio si ha nei casi previsti dall'art. 18.

L'allacciamento definitivo si ha negli altri casi.

#### **B - Erogazione di acqua potabile.**

Per erogazione di acqua potabile si intende l'attivazione della presa e del relativo *contatore* che consentirà il prelievo dell'acqua all'utente.

#### **C - Cessazione dell'utenza.**

La cessazione dell'utenza si ha quando viene interrotta l'erogazione dell'acqua a cura del personale del servizio acquedotto. La cessazione dell'utenza deve essere chiesta nei seguenti casi:

- demolizione del fabbricato;
- congiungimento in unica unità di più unità immobiliari aventi già l'erogazione di acqua potabile;
- su richiesta del proprietario nel caso di locale adibito ad autorimessa o magazzino nel quale non esistano scarichi di servizi alle pubbliche fognature;
- nel caso di inagibilità dell'immobile riconosciuta dall'Ufficio Urbanistica;
- su richiesta dell'utente.

In caso di esecuzione di opere pubbliche che prevedano l'espropriazione totale dell'immobile, la cessazione dell'utenza sarà effettuata d'ufficio.

#### **D - Voltura dell'utenza.**

La voltura dell'utenza si ha quando cambia l'intestatario dell'allacciamento definitivo già esistente per trasferimento definitivo, a qualsiasi, titolo, della proprietà dell'immobile.

#### **E - Spostamento del contatore.**

Lo spostamento di contatore, in maniera definitiva o provvisoria, si ha quando il contatore con la relativa colonnina viene installato in posizione diversa, rispetto alla precedente, con riferimento all'immobile che serve.

Lo spostamento del contatore può essere chiesto per l' esecuzione di lavori che interessano l'immobile e tale richiesta deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori stessi o per specifiche motivazioni.

#### **F - Variazione di categoria dell'utenza.**

La variazione di categoria dell'utenza si ha quando cambia la destinazione dell'immobile in toto o in maniera rilevante, come specificato nel successivo capitolo IV, e la nuova destinazione è inserita in una fascia di categoria diversa dalla precedente, con riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento.

#### **G - Sospensione di erogazione di acqua.**

La sospensione di erogazione di acqua si ha quando la stessa viene interrotta per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; dopo i tre anni si ha automaticamente la cessazione dell'utenza.

La sospensione si può avere se ricorrono documentate motivazioni (inagibilità, ordinanza di chiusura, impossibilità dell'uso dell'immobile per azioni giudiziarie, impossibilità di lettura del contatore per cause imputabili all'utente, altri casi simili).

#### **H - Variazione temporanea dell'intestazione dell'utenza.**

Si ha la variazione temporanea dell'utenza quando l'immobile viene locato o dato in uso a *persona* o ditta diversa dall'intestatario.

La richiesta prodotta congiuntamente dal proprietario e dal locatario o dagli aventi causa produce gli effetti per il periodo che sarà indicato nell'istanza stessa, salvo che il suddetto periodo non venga prorogato almeno due mesi prima della fine dell'anno solare di scadenza.

#### **I - Cambio di destinazione d'uso.**

Il cambio di destinazione d'uso si ha quando la destinazione d'uso dell'immobile cambia in toto o in *maniera* rilevante, come specificato nel successivo capitolo IV, e l'utenza è catalogata nella stessa categoria a cui si apparteneva.

#### **L – Diversi.**

Si intendono tutti quei casi non riportati *sopra e per* i quali si adotteranno, le determinazioni *nascenti* da leggi e/o da regolamenti o, in casi analoghi ai *precedenti*, da specifica disposizione di servizio del Direttore Settore Servizi Tecnici.

#### **M - Utente.**

Utente è chi ha avuto l'autorizzazione all'allacciamento alla rete idrica comunale e/o la concessione all'erogazione (l'utente è obbligato al pagamento dei canoni e di ogni *altra* competenza e spesa, così come previsto nel *presente* regolamento).

#### **N - Richiedente.**

Chi presenta istanza per quanto indicato ai superiori punti da A e L.

#### **O - Concedente.**

E' il Comune di Castelvetro.

#### **P - Tariffa.**

L'insieme di voci diversificate per tipo di prestazione richiesta ed ottenuta, che costituisce l'importo che l'utente deve corrispondere.

#### **Q - Cubatura.**

Cubatura vuoto per pieno.

#### **Art. 6 - Allacciamenti.**

Nelle zone servite dall'acquedotto comunale, tutti gli insediamenti devono essere allacciati alla rete idrica di distribuzione prima del loro uso, e devono avere avuto concessa la erogazione ed attivata la relativa presa.

Nelle zone non servite, l'autorizzazione all'allacciamento può essere richiesta quando la realizzazione della rete *idrica* di distribuzione è prevista in un progetto esecutivo e

finanziato; in tal caso l'allacciamento, se autorizzato, sarà realizzato contestualmente all'esecuzione dei lavori di cui al superiore progetto.

Nelle zone non servite dall'acquedotto comunale, si può, in casi eccezionali e per questioni di carattere sanitario, provvedere alla distribuzione di acqua potabile con idonee autobotti o con altri sistemi, con tempi e modalità ritenute più opportune. La richiesta non costituisce, comunque, diritto di allacciamento e/o di erogazione.

Art. 7 - Proprietà delle opere idriche.

Le tubazioni, i pozzetti e tutti gli accessori, compreso il contatore, presenti in sede stradale o comunque in area pubblica o in aree di uso pubblico, restano di esclusiva proprietà del Comune, anche se costruiti da prima. *Tutti i contatori soggetti a lettura*, anche se ubicati all'interno di private abitazioni sono di proprietà del Comune.

## **CAP. II - PROCEDURE -**

Art. 8 - Domanda.

Tutte le utenze degli insediamenti di cui all'art. 2 devono essere autorizzate. Devono *presentare* domanda:

A/1 - Allacciamento provvisorio alla rete idrica comunale.

- legale rappresentante dell'ente, società, *etc.* che organizza la manifestazione;
- legale rappresentante della ditta che impianta il campo;
- proprietario dell'immobile da costruire o legale rappresentante della ditta che *andrà* ad eseguire i lavori;
- altri soggetti aventi titolo (erede, procuratore, curatore, *etc.*)

A/2 - Allacciamento definitivo alla rete idrica comunale.

- proprietario dell'immobile o aventi titolo.

B - Erogazione di acqua potabile.

- proprietario dell'immobile o aventi titolo.

C - Cessazione dell'utenza.

- proprietario, avente titolo.

D - Voltura dell'utenza.

dalle parti, contestualmente alla stipula del relativo atto di trasferimento, che dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data del titolo di proprietà.

E - Spostamento del contatore.

- proprietario o dagli aventi causa, dalla ditta esecutrice dei lavori.

F - Variazione di categoria dell'utenza.

- proprietario, locatario, aventi titolo.

G - Sospensione di erogazione di acqua.

il proprietario, gli aventi causa, la parte interessata su disposizione del Giudice.



**-CONCESS. EDILIZIA=** concessione edilizia o autorizzazione per lavori da eseguire sull'immobile o concessione edilizia in sanatoria o atto notorio da cui si evinca che l'immobile è stato costruito anteriormente al 30/1/1977, accompagnato da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 7 L.R. 17/94, o domanda in sanatoria comprovando l'avvenuto pagamento dell'oblazione.

**-DICHIARAZIONE=** dichiarazione attestante la qualità del richiedente, l'anno di costruzione del fabbricato, la destinazione attuale e/o futura dell'immobile, la durata della locazione (per la domanda tipo H), *altro* imposto da disposizioni legislative.

**-AUT. ALLACC.=** autorizzazione all'allacciamento se *richiesta* non contestualmente alla erogazione.

**-CONC. EROGAZIONE=** concessione di attivazione di *presa* (erogazione idrica).

**-DOCUMENTI=** documenti comprovanti una delle situazioni di cui al punto G dell'art. 5 o quanto previsto dall' art. 18.

10- Istruttoria.

*Entro* 20 giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio Acquedotto instruirà la pratica e successivamente ne comunicherà l'esito al richiedente entro 10 giorni.

Nella fase istruttoria possono essere richiesti ulteriori documenti ed effettuate verifiche e/o accertamenti, l'Ufficio avrà altri 15 giorni dalla ricezione di quanto richiesto o dall'avvenuta verifica per dare l'esito definitivo *alla* richiesta.

L'esito favorevole dell'istanza è subordinato all'accertato pagamento di quanto stabilito nel capitolo dei *canoni*.

Il rigetto dell'istanza dovrà essere motivata, da comunicare al richiedente *entro* il termine di giorni dal completamento dell'istruttoria.

11 - Accertamenti tecnici.

Il personale dell'Ufficio Acquedotto è autorizzato ad eseguire verifiche e/o accertamenti e/o prelievi di acqua al *contatore* dell'utente, anche in assenza dello stesso, *con* obbligo di avvertimento *e con* obbligo di dichiarare il motivo dell'accertamento.

In caso di accertato riscontro, l'Ufficio può provvedere autonomamente alla voltura o al cambio di categoria dell'utenza.

In tal caso verrà notificato all'utente quanto *sopra* e lo stesso avrà 15 giorni di tempo per notificare eventuali osservazioni od opposizioni. Trascorso tale termine la variazione diventa esecutiva.

12-Limiti.

Per ogni immobile si può concedere una sola derivazione, con modalità di esecuzione, caratteristiche e diametro delle tubazioni che saranno stabilite dall'Ufficio acquedotto.

#### 13- Contratto.

La concessione di cui all'art. 16 costituisce contratto tra il Comune di Castelvetro e il richiedente.

Le autorizzazioni, di cui all'art. 15, *costituiscono* integrazioni alla stessa e quindi contratto aggiuntivo al principale.

L'autorizzazione alla voltura costituisce nuovo contratto tra il Comune e l'utente subentrante e richiede, pertanto anche il rilascio di una nuova concessione.

L'autorizzazione alla variazione temporanea dell'intestazione di utenza costituisce concessione temporanea per il richiedente e quindi contratto di durata limitata al periodo richiesto.

#### 14 - Registro allacciamenti ed erogazioni.

Presso l'Ufficio Acquedotto sarà istituito un registro denominato "ALLACCIAMENTI ED EROGAZIONI" in cui verranno segnati, per anno e per ordine di presentazione dell'istanza, gli allacciamenti autorizzati e le concessioni rilasciate.

### **CAP. III - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE EROGAZIONI**

#### Art. 15 - Autorizzazioni.

Sono oggetto di autorizzazione tutte le istanze di cui all'art. 8 con esclusione di quella relativa alla erogazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore di Settore o da chi ne fa le veci.

#### Art. 16 - Concessione.

E' oggetto di concessione la erogazione di acqua potabile. La concessione è rilasciata dal Direttore di Settore o da chi ne fa le veci.

#### Art. 17 - Durata autorizzazioni e concessione.

Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate per la durata appresso indicata:

-allacciamento: anni 99 (novantanove);

-erogazione: anni 99 (novantanove);

-cessazione, voltura: definitiva;

-spostamento contatore: definitivo o temporaneo per la durata dei lavori;

-variazione di categoria, cambio di destinazione d'uso: fino a quando non si verifica un evento modificativo;

- sospensione: non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni: dopo si ha la cessazione dell'utenza;

-variazione temporanea: periodo indicato nell'istanza.

L'autorizzazione all'allacciamento e la concessione di erogazione possono sempre essere revocate o sospese nei casi di inadempienza dell'utente, fatti salvi i diritti del Comune per canoni arretrati e per danni.

La concessione può essere sempre revocata o sospesa per cause di forza maggiore *con comunicazione all'utente.*

Art. 18 - Allacciamento ed erogazione provvisori.

Il Comune ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua per:

1) *Esposizione, Fiere, Spettacoli e simili* purché non venga arrecato disagio agli utenti vicini;

2) Campi base di cantiere per la realizzazione di opere pubbliche; autorizzazioni per lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 5 della legge 37/85;

3) Costruzioni edilizie e simili (nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistenti così come definiti ai punti di B-C-D-E dell'art. 20 della Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978. *In caso di denegata concessione la fornitura dell'acqua dovrà essere comunque assicurata.*

Art. 19 - Allacciamenti ed erogazioni definitivi.

Escluso i casi di cui all'art. 18, tutti gli allacciamenti e le concessioni di erogazione sono definitivi e con la durata di cui all'art. 17.

Il consumo dell'acqua erogata è regolato dai successivi articoli riportati al cap. IV.

Art. 20 - Contatori.

Il contatore verrà installato o lungo la recinzione o lungo il perimetro del fabbricato, se prospiciente su pubblica via, o in apposito pozzetto costruito su area pubblica ed in zona che indicherà l'Ufficio e che possa in ogni momento dare luogo ad ispezioni o controlli.

Per ciascun allacciamento sarà installato un contatore del tipo e del calibro che indicherà l'Ufficio.

I contatori saranno muniti di appositi sigilli metallici all'atto dell'installazione; tali sigilli potranno essere tolti dal personale dell'Ufficio alla presenza dell'utente o di un delegato.

La manutenzione, la riparazione ordinaria, la sostituzione verrà eseguita da personale dell'Ufficio, nessun onere graverà sull'utente.

L'Ufficio avrà sempre la facoltà di sostituire il contatore, quando lo riterrà necessario, senza obbligo di preavviso.

L'utente può richiedere all'Ufficio la verifica del proprio contatore quando ritiene che lo stesso non funzioni perfettamente.

#### Art. 21 - Lettura contatore.

Il computo del consumo, ove previsto, verrà effettuato tramite letture al contatore.

Se il *personale* incaricato non potrà fare la lettura per cause dipendenti dall'utente lascerà apposta cartolina sulla quale l'utente annoterà la lettura del contatore e quindi provvederà all'invio della stessa al comune presso l'ufficio Acquedotto.

L'utente ha diritto di assistere direttamente o mediante persona delegata alle letture; rinuncia a tale diritto se non sarà presente.

Il personale dell'Ufficio può effettuare letture ai contatori per controlli e/o verifiche senza avvertimento; in caso di anomalie l'utente verrà avvisato con messaggio scritto. Nel caso di constatata erronea indicazione di un contatore e/o nell'impossibilità, per qualsiasi causa di effettuare il rilevamento del consumo lo stesso verrà determinato, in via presuntiva, in base alla media dell'ultimo o degli ultimi due consumi accertati, secondo la disponibilità dei dati.

In caso di sostituzione di contatore, l'utente sarà invitato a prendere lettura dei dati del contatore che si andrà a sostituire; in caso di assenza si procederà come al secondo comma del presente articolo.

#### Art. 22 - Derivazione irregolare.

Il Comune concede l'erogazione dell'acqua agli immobili con una o più unità immobiliari attraverso un'unica o più utenze idriche a scelta dell'utenza.

E' vietato al concessionario concedere acqua ad altro immobile diverso da quello concessionato.

In tali casi, i proprietari o gli aventi causa degli immobili saranno ritenuti solidalmente responsabili di tali derivazioni irregolari.

Nel caso di derivazione irregolare i proprietari o gli aventi causa degli immobili ai quali è stata erogata l'acqua dovranno pagare in aggiunta l'equivalente corrispondente a mc 216 di acqua per ogni anno solare di derivazione irregolare non frazionabile.

#### Art. 23 - Interruzione o deficienza nel deflusso.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso, temporanea o continuata nel tempo, o per diminuzione di pressione dell'acqua. Nel caso di

interruzione del deflusso, il comune garantirà la fornitura gratuita dell'acqua con mezzi alternativi *entro 48 ore*.

Il Comune si riserva il diritto di stabilire tempi e modalità di erogazione dell'acqua. L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per quanto detto ai commi precedenti.

Art. 24 - Prescrizioni tecniche.

La derivazione di servizio all'utente sarà costruita secondo le indicazioni tecniche che impartirà il personale dell'Ufficio Acquedotto.

Il suddetto personale è autorizzato ad effettuare ispezioni alla derivazione dell'utente per verificarne lo stato di conservazione.

Il Comune può, per motivi di carattere pubblico, disfare in toto o parzialmente la suddetta derivazione e ricostruirla nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la natura ed entità dei lavori da eseguire.

La derivazione dell'utenza può essere utilizzata per servire altre utenze.

Nei casi di cui al terzo e quarto comma, l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo, anche se la derivazione è stata realizzata dallo stesso.

Art. 25 - Responsabilità.

L'utente è responsabile dell'integrità dei suggelli apposti al contatore; la rottura di essi e qualunque alterazione venga fatta alla presa, apparecchi e tubazione, *con chiari intenti di frode*, darà luogo ad azioni di legge e col diritto ai Comune di sospendere immediatamente l'erogazione di acqua.

#### **CAP. IV - CATEGORIE UTENZE**

Art. 26 - Categorie utenze.

Sistema transitorio:

Il pagamento del consumo dell'acqua è disciplinato con due diversi sistemi alternativi:

- Sistema n. 1: "abbonamento", con il quale viene assegnato un certo quantitativo di acqua al mese, per unità immobiliare fino a quando non sarà fatta la revisione dei contatori idrici con eventuale sostituzione di quelli fuori uso e comunque entro il **31/12/1999<sup>1</sup>**;

- *Sistema* n. 2: "lettura al contatore", con il quale si paga in ragione del consumo effettivo annuo, moltiplicando i metri cubi d'acqua consumati e rilevati per la tariffa determinata. La frazione di metro cubo sarà considerata pari ad un metro cubo.

Si adottano le seguenti categorie con le relative regolamentazioni:

Cat. A - Civili abitazioni.

Appartengono alla categoria A gli immobili con le seguenti destinazioni o assimilabili:

-civile abitazione in immobile a schiera –

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/06/1999

-immobili con appartamenti in condominio –

-ville e villette mono o plurifamiliari.

Per le civili abitazioni, ad ogni nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici del Comune, corrisponde una utenza, nel caso di canone in abbonamento. Nel caso di *sistema a lettura* ad ogni unità immobiliare corrisponde una utenza ad eccezione dei condomini che hanno optato per l'utenza unica in base all'art. 22 comma 1° del presente regolamento.

Coincide con una utenza ogni unità immobiliare destinata *catastalmente* a civile abitazione, sebbene non abitata (per gli utenti in condominio le utenze sono tante quante sono le unità immobiliari inserite in condominio).

Qualora due unità immobiliari, adibite a civile abitazione, siano abitate da una sola famiglia, come comprovato dallo stato di famiglia, si può avere una sola presa ed essere considerate come unica utenza.

Nel caso di pagamento ad abbonamento vengono *addebitati* i mc 18 di acqua al mese per ogni unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è abitata da non più di due persone *l'addebito* sarà di mc 10. Tale agevolazione viene applicata solo alle unità immobiliari fornite di presa autonoma e non condominiale, *sempre fino al 31/12/1999* <sup>2</sup>.

Il capo famiglia, così come risultante dallo stato di famiglia, *entro trenta* giorni dalla pubblicazione del manifesto comunicante *l'entrata* in vigore del presente regolamento potrà chiedere ai Sindaco, con istanza in carta semplice, di pagare con il sistema di "lettura a contatore". In mancanza di tale richiesta il sistema di pagamento adottato sarà quello dell'abbonamento". In quest'ultimo caso, qualora il nucleo familiare sia composto da non più di due persone, l'utente produrrà un'istanza corredata da autocertificazione relativa alla situazione di famiglia o da stato di famiglia. Nei caso di scelta della "lettura a contatore", l'ufficio, entro i 90 giorni successivi alla data di accoglimento dell'istanza da parte del Sindaco, collocherà il contatore, se mancante, ovvero revisionerà quello esistente, operando, al contempo, la prima lettura. Ciò sarà possibile solo se l'utente dimostrerà di essere in regola con i precedenti pagamenti, sia per i canoni d'acqua che di acque reflue. *Per dimostrare l'avvenuto pagamento o che l'utente è in regola con i pagamenti, basta esibire la ricevuta dei rispettivi pagamenti.* Sino alla prima lettura, il pagamento sarà dovuto nelle forme e con le modalità del sistema "ad abbonamento", proporzionalmente ai giorni interessati. Il Sindaco dovrà accogliere l'istanza entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione (salvo temporanea indisponibilità di contatori). L'istanza di cui sopra dovrà essere sottoscritta davanti all'impiegato addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento, ovvero, se inviata per posta (tramite raccomandata a.r.) dovrà avere la firma autenticata nelle forme di legge.

---

<sup>2</sup> Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/06/1999.

Non sono tenuti al pagamento gli immobili siti in zone non servite da acquedotto.

Sono tenuti al pagamento del canone e delle forniture in forma ridotta del 30% i nuclei familiari il cui reddito complessivo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi il minimo imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F..

Le suddette esenzioni e riduzioni saranno accordate su domanda presentata dagli interessati in carta semplice e corredata da apposita copia autenticata, (secondo le disposizioni di legge) relativa alla documentazione determinante il reddito o la dichiarazione di atto notorio resa dall'utente. La competenza a decidere in tal senso è attribuita alla Giunta Comunale che delibererà a tal proposito. La suddetta istanza sarà presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto comunicante l'entrata in vigore del presente regolamento . Nel caso di esonero o riduzione di uno o più nuclei familiari, residenti in condominio, per produzione di reddito al di sotto del reddito minimo imponibile e qualora l'unità immobiliare sia inserita in un condominio, il rappresentante del condominio potrà richiedere la riduzione del canone annuale, con domanda corredata dalle istanze dei condomini aventi diritto all'esenzione dotate dalla suddetta certificazione. In tal caso il canone di abbonamento è ridotto delle quote che hanno diritto alla riduzione.

#### Cat. B - Attività economiche e professionali.

Appartengono a questa categoria gli immobili destinati ad attività commerciali, attività artigianali, attività industriali, cantine, oleifici, alberghi e pensioni, ristoranti, bar, lavaggi, banche, studi professionali: legali, tecnici, medici, commerciali, di consulenza, laboratori di analisi. Alla suddetta categoria si aggiungono gli uffici pubblici, scuole e tutte quelle attività che, ad insindacabile giudizio del Sindaco, *saranno* ritenute assimilabili alle precedenti.

Queste utenze sono tenute al pagamento del consumo di acqua da conteggiare solo con il sistema della "lettura a contatore" con le modalità già individuate per "le civili abitazioni".

Tuttavia il pagamento nei termini suddetti potrà essere attivato solo dopo la verifica della funzionalità dei contatori e dopo la prima lettura. In questo regime transitorio rimangono vigenti le tariffe per consumo di acqua assegnato dal precedente regolamento.

#### Cat. C - Altre categorie.

Rientrano in questa categoria gli immobili destinati a:

associazioni culturali e ricreative, case canoniche e luoghi di culto, associazioni di assistenza e beneficenza, associazioni sportive, associazioni sindacali, sedi di partiti politici.

## CAP. V - TARIFFA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 27 - Tariffa.

La tariffa è l'insieme di importi che costituisce il totale complessivo che l'utente deve corrispondere.

Gli importi che costituiscono la tariffa sono:

- a) costruzione derivazione idrica (presa cieca);
- b) fornitura e messa in opera di contatore;
- c) consumo di acqua:
  - 1) così come specificato all'art. 26;
  - 2) per volume di acqua forfettario commisurato ai giorni di validità della concessione di erogazione provvisoria;
  - 3) per volume di acqua relativo al fabbricato realizzando determinato a lettura.
- d) deposito di garanzia;
- e) istruzione pratica;
- f) compilazione ed emissione bollette di pagamento e/o reversale pagamento;
- g) spese postali;
- h) qualunque tassa erariale imposta, IVA compresa.

Gli importi di cui alle voci sopra riportate si applicano, parzialmente o in toto, in funzione del tipo di prestazione richiesta ed ottenuta o in funzione del volume di acqua *addebitato* e/o consumato.

Le tariffe saranno determinate con apposito *atto deliberativo del Sindaco, così modificato dal CO.RE.CO. con provvedimento n.444/ 17292 del 9.01.1997.*

L'importo dei canoni annui, come sopra enunciati verrà applicato come per legge.

Art. 28 - Spese di impianto.

Le spese di impianto sono quelle relative alla costruzione della derivazione, dalla condotta di distribuzione al contatore.

I relativi lavori saranno eseguiti da ditte o personale dell'Ufficio Acquedotto.

Le spese di impianto non sono dovute per le abitazioni fornite già di presa che vengono demolite e ricostruite, sempre che la presa rimanga allo stesso punto. Nel caso che l'utente chieda lo spostamento della presa egli dovrà pagare le spese d'impianto.

Per gli immobili da realizzare su lottizzazioni convenzionate e collaudate, se nel lotto di terreno è già esistente l'appresamento, l'utente è obbligato al pagamento della sola installazione del *contatore*.

Nel caso che il lotto è sprovvisto di presa o che l'utente chieda lo spostamento di quello esistente, lo stesso dovrà pagare tutte le spese di impianto. *Nulla è dovuto*

*dall'utente nel caso in cui il trasferimento del contatore avvenga per iniziativa dell'ente erogatore.*

Per le utenze provvisorie per cantieri di lavoro di cui all'art. 18 punti 2 e 3 è prevista l'installazione di un contatore di cantiere. Il pagamento sarà quindi effettuato a lettura.

Art.29 - Deposito di garanzia.

Il richiedente deve versare, all'atto di accettazione della richiesta e prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale pari all'importo del consumo dell'acqua mc 100 nel caso che l'utente appartenga alla categoria "A".

Nel caso che l'utente dovesse appartenere alla categoria "B" il deposito di garanzia sarà corrispondente al consumo annuo di mc 150 di acqua.

Il deposito per utenze condominiali è corrispondente al deposito di ogni singola utenza, moltiplicato il numero delle unità immobiliari esistenti nel condominio.

Nel caso che l'utente dovesse appartenere alla categoria "C" il deposito di garanzia sarà corrispondente a mc 50 di acqua.

Tale deposito verrà restituito in caso di cessazione dell'utenza.

In caso di inadempienza contrattuale dell'utente, il Comune è autorizzato a prelevare il deposito cauzionale fino alla concorrenza del credito vantato; l'utente, in tal caso, dovrà integrare il suddetto deposito del corrispondente importo prelevato.

Art. 30 - Pagamenti.

Al pagamento della tariffa, con riferimento all'art. 27, si provvede come *appresso*:

*I* - all'atto della presentazione dell'istanza, per qualsiasi tipo di richiesta: l'importo di cui ai punti e) ed h), quest'ultima se dovuta;

*II* - all'atto dell'accettazione della richiesta di allacciamento e prima del rilascio della concessione: gli importi di cui ai punti a) ed h) in maniera differenziata;

*III* - all'atto dell'accettazione della richiesta di erogazione e prima del rilascio della concessione: gli importi di cui ai punti b), d) ed h);

*IV* - all'atto dell'accettazione della richiesta di erogazione provvisoria e prima del rilascio della concessione: gli importi di cui ai punti C/2 o C/3, b e h;

*V* - durante la vita attiva dell'utenza gli importi di cui ai punti c), f), g) ed h) ogni semestre.

Il ruolo provvisorio, relativo all'anno successivo sarà pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno.

Eseguita la prima lettura di cui sopra, saranno eseguite due letture annue: la prima nel mese di giugno, la seconda nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sarà possibile effettuare la prima lettura si invierà apposito bollettino di c/c in acconto, commisurato al 50% del consumo medio annuo dei due anni precedenti. Successivamente sarà

inviato all'utente il bollettino di c/c postale debitamente compilato che l'utente pagherà entro il 30 settembre per la prima lettura annua, entro il 31 marzo dell'anno successivo per la *seconda* lettura. Nel caso di impossibilità di lettura *lascerà* apposta cartolina che sarà compilata a cura dell'utente e consegnata all'Ufficio Acquedotto. L'Ufficio Acquedotto potrà, in tal caso, emettere conguaglio. Nel caso di *mancata* lettura al contatore per colpa dell'utente si emetterà bolletta con importo uguale a quello *precedente*, contemporaneamente l'ufficio comunicherà la data della successiva lettura e se anche in tal caso non si potesse accedere alla *lettura* del *contatore* l'Ufficio Acquedotto disporrà all'Ufficio Tecnico la sospensione della erogazione dell'acqua. L'utente ha l'obbligo del pagamento anche se non riceve la relativa bolletta. Indipendentemente dalla causa che ha determinato il non pagamento della bolletta, il Comune è autorizzato ad interrompere l'erogazione di acqua all'utente moroso.

in caso di cessazione di utenza, definitiva o temporanea, il pagamento della tariffa dovrà essere effettuata nella seguente maniera:

1) Si pagherà il *canone* fisso annuo e il consumo dopo l'ultima lettura.

Nel caso di variazione di utenza o di categoria i pagamenti sono effettuati come al punto 1) del / comma.

Art. 31 - *Indirizzo* utente.

La bolletta per il pagamento della tariffa di cui al *punto* I, II, III, IV e V dell'art. 30, verrà inviata all'indirizzo dell'immobile a cui *appartiene* l'utenza; può essere inviata ad un indirizzo *diverso* su apposita domanda dell'utente. Tale richiesta dovrà essere prodotta almeno tre mesi prima dell'emissione della bolletta.

Art. 32 - Variabilità tariffa.

La tariffa di cui all'art. 27 è determinata, con apposito atto deliberativo, ogni *anno* solare.

Nei casi di mancata adozione dell'atto deliberativo si continua ad applicarsi la tariffa in corso.

La tariffa può essere cambiata anche nei corso dell'anno solare su disposizione legislativa.

Art. 33 - Agevolazioni pagamenti.

Il pagamento delle opere di Contratto di una nuova utenza *può effettuarsi, previa espressa richiesta*, in due soluzioni:

- il 50% prima del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione;
- il 50% entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

Art. 34 - Interessi su ritardato pagamento.

Per ritardato pagamento della tariffa di cui all'art. 31 si applica una maggiorazione, sui vari importi che costituiscono la tariffa, pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, fino a quando l'utente non regolarizzerà la partita *contabile* o fino a quando non si provvederà alla chiusura dell'utenza che sarà effettuata *entro sei* mesi dalla data di emissione della relativa tariffa.

## **CAP. VI - RECLAMI E RICORSI**

Art. 35 - *Presentazione dei ricorsi e loro validità.*

L'utente entro trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo (che avverrà tramite deposito nell'Ufficio Acquedotto e *contestuale* affissione di *manifesto* contenente avviso del deposito), potrà proporre reclamo al Sindaco in carta *semplice*, *relativamente* alla composizione dei nucleo *familiare* o a qualsiasi motivo di reclamo comportante la rettifica del ruolo. Al *reclamo* il Sindaco deve rispondere *entro* i trenta giorni successivi, il *ricorso* di cui *sopra* dovrà essere sottoscritto *davanti all'impiegato* addetto previa esibizione di un *documento* di riconoscimento, ovvero, se inviati per posta (in questo caso a *mezzo* raccomandata a.r.) dovrà avere la firma *autenticata* nelle forme di legge. In *manca* di reclamo o *della istanza* di modifica del sistema impositivo nel termine suddetto, definiti i ricorsi con il provvedimento del Sindaco nel termine suddetto, il ruolo sarà *considerato* definitivo.

## **CAP. VII - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 36 - Derivazioni speciali.

Il Comune potrà *concedere* speciali derivazioni per bocche antincendio secondo la destinazione dell'immobile.

La relativa *tariffa* sarà determinata su proposta dell'Ufficio con apposita deliberazione.

Il Comune assume a suo carico la fornitura ed installazione di bocche antincendio lungo la rete di distribuzione.

Art. 37 - Erogazioni speciali.

Su richiesta, gli Enti pubblici, assistenziali, le *Associazioni* che gestiscono impianti *sportivi*, ed altri enti similari possono essere autorizzati, per un periodo di tempo definito, a prelevare acqua, con autobotti autorizzate, presso il bottino comunale che indicherà l'Ufficio.

Ogni e qualsiasi spesa è a carico del richiedente ed il *trasporto* avviene a rischio e a carico dello stesso.

Art. 38 - Ripristino erogazione.

Nel caso di interruzione di *erogazione* per cause imputabili all'utente (mancato pagamento della *tariffa*, manomissione, etc.), lo stesso può richiedere l'attivazione della erogazione dopo aver regolarizzato la *partita* contabile (pagamento delle bollette arretrate, etc.) e dietro presentazione di nuova *istanza* e di nuovo *versamento*, compreso l'eventuale integrazione del deposito cauzionale.

Nei casi di cui al comma *precedente*, verranno *applicate* le sanzioni, ove *ricorrano*, di cui al successivo art. 40.

Art. 39 - Immobili non abitati.

Nella fase transitoria e comunque fino al 1 Gennaio 1997, per quanto riguarda gli immobili non abitati, i proprietari *entro* 30 giorni dall'affissione del manifesto contenente il relativo avviso, dovranno farne formale denuncia al Comune e saranno tenuti al pagamento della *tassa fissa* previa sigillatura della presa d'acqua. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporterà il pagamento della *tassa fissa*, degli interessi legali maturati, di una sanzione amministrativa pari al doppio del dovuto, il tutto per ogni anno o frazione di anno di evasione, oltre alla denuncia per il reato di truffa aggravata.

Art. 40 - Violazioni.

La violazione, da parte degli utenti, delle norme del presente regolamento verrà punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge per le violazioni ai regolamenti comunali, fatte salve, in ogni caso, le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea violazione di altri regolamenti comunali e/o di norme di legge.

Art. 41 – Vigilanza.

Il personale addetto al servizio di controllo, nella qualità di A.G.P. ai sensi dell'art. 136 del T.U. legge P. S., provvede:

- alla rilevazione ed alla verifica dei consumi;
- alla rilevazione ai fini della classificazione dell'utenza;
- alla contestazione delle infrazioni al presente regolamento alle altre operazioni previste dall'art. 106 e seguenti della legge 317/67;
- alla notifica delle ingiunzioni per infrazioni al presente regolamento.

Art. 42 - Norme di regolamento edile.

E' fatto obbligo al richiedente la concessione o l'autorizzazione per costruzioni edilizie e simili accompagnare la stessa con apposito parere preventivo sulla possibilità di approvvigionamento idrico, tramite l'acquedotto comunale; per costruzioni edilizie e

simili si intendono: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente così come definiti ai punti b) c) d) e) dell'art. 20 della l.r. n. 71 del 27/12/1978.

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione è vincolata all'istruttoria della superiore richiesta da parte dell'Ufficio Acquedotto; in caso di parere favorevole, la comunicazione di inizio lavori dovrà essere accompagnata dalla concessione alla erogazione provvisoria di acqua potabile.

L'ufficio urbanistica trasmetterà all'ufficio acquedotto elenco mensile delle concessioni edilizie e autorizzazioni rilasciate e vigilerà sull'adempimento di cui al comma precedente.

Nel caso di opere pubbliche, la ditta appaltatrice dei lavori provvederà a produrre istanza direttamente all'ufficio acquedotto; il Direttore dei lavori ha l'obbligo della verifica dell'avvenuto pagamento, in caso di parere favorevole.

Il rilascio del certificato d'uso e/o di abitabilità è vincolato al rilascio della concessione definitiva di erogazione di acqua e/o all'attestazione, rilasciata dall'ufficio acquedotto, che l'utenza è in regola con il relativo pagamento della tariffa di cui all'art. 31 e che per la stessa è stato ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 43 - Destinazione tariffa.

Gli importi della tariffa di cui all'art. 27 vanno iscritti in appositi capitoli e serviranno per il finanziamento della gestione della rete idrica.

## **CAP. VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 44 - Tariffa anni 1995 e precedenti.

La tariffa per gli anni 1992 e precedenti è quella stabilita con i seguenti atti:

-ANNO 1987 - Del. C.C. 48 del 14/4/1987, art. 38 –

- Del. C.C. 393 del 15/12/1987-

- ANNO 1988 - Del. C.C. 110 del 26/2/1988 –

-ANNI 1989 - 1990 - 1991 -Del. C.C. 215 del 16/6/1988 –

Del. G.M. 388 del 31/3/1989 ratificata

con Del. C.C. 159 del 20/6/1989 –

-ANNO 1992 - Del. C.C. 20 del 30/4/1992 –

La tariffa per le concessioni temporanee, per gli anni dal 1987 al 1992, è quella stabilita con la delibera Commissariale n. 59 del 25/8/1992.

Per l'anno 1993 non si applica la differenziazione per le categorie A, B, C di cui all'art. 25 del precedente regolamento; per le suddette categorie il volume di acqua mensile

assegnato, per il 1993, viene fissato in mc 18, come da delibera del Commissario Regionale n. 79 del 29/10/92.

Art. 45 - Pagamento tariffa anni 1992 e precedenti.

*Decorsi 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento* si procederà alla chiusura della erogazione delle utenze che non hanno provveduto al pagamento della tariffa per gli anni precedenti, senza che il Comune debba adempiere a nessun atto relativo.

Di tale norma si darà avviso tramite:

- pubblicazione all'albo pretorio per tre mesi;
- messaggio radiofonico, con emittenti locali, da trasmettere per due volte al giorno e per 30 giorni;
- con affissioni di manifesti murali.

Art. 46 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di ripubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione dopo il riscontro positivo da parte dell'organo di controllo.

Sono abrogate tutte le norme comunali deliberate in materia di regolamento del servizio acquedotto con esclusione di quelle espressamente richiamate dal presente regolamento.

Art. 47 - Riferimento norme legislative.

Per quanto non *previsto* nel *presente* regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme generali che disciplinano la *materia*.

Art. 48 - Copia regolamento.

Copia del *presente* regolamento sarà consegnata a chiunque lo richieda e sarà disponibile presso l'Ufficio Economato.

Il costo della copia è quello stabilito dal regolamento per il diritto di visione e di informazione da parte dei cittadini e dei consiglieri, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 306 del 30/6/1988.

Art. 49 - Allegati.

Si intendono allegati al *presente* regolamento:

- le delibere citate all'art. 44;
- la delibera Commissariale n. 59 del 25/8/1992;
- l'art. 20 della LR. N. 71 del 27/12/1978;

- l'art. 5 della L. R. n. 37/1985;
- l'art. 45 della L. R. n. 47/1985;
- l'art. 7 L.R. N. 17 del 31/5/1994.